



COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 86 DEL 25/11/2020

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA
CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI IN ARIA AMBIENTE NEL TERRITORIO DEI
COMUNI DELLA ZONA COSTIERA E VALLIVA - MISURE RELATIVE AL RISCALDAMENTO
DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI**

Premesso che:

- Il Piano di Azione approvato dalla Regione Marche con DACR 52/2007 in applicazione del D. Lgs. 351/1999 art. 7 comma 2 prevede una serie di misure da adottare nel breve periodo, per ridurre il rischio di superamento dei valori limite per l'inquinamento atmosferico, individuando le autorità preposte alla gestione della situazione di rischio;
- il Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'Aria Ambiente ai sensi del D.Lgs. 351/1999, artt. 8 e 9, approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 prevede una serie di misure strutturali da adottare nel medio e lungo periodo, per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, investendo i maggiori settori emissivi;
- il D.Lgs. n. 155 del 13/8/2010 di recepimento della DIR 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni e enti locali;

Considerato che:

- Tramite la Rete Regionale di Qualità dell'Aria è in corso il monitoraggio della qualità dell'aria mediante l'utilizzo di centraline dislocate nelle aree urbane di Pesaro, Fano, e Urbino, anche tramite polverometri per il rilevamento dei valori di polveri sottili (PM 10);
- la DACR 52/2007 comprende il Comune di Montelabbate in Zona A in cui è concreto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera (PM10)
- con DACR n. 116/2014 è stata approvata la nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, prevista dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 155/2010, individuando due zone "zona collinare montana" e "zona valliva";
- dai dati della qualità dell'aria rilevati dal sistema delle centraline relativamente al particolato fine PM 10 si evince in tali zone un'elevata criticità soprattutto nel periodo invernale (mese di dicembre) e primaverile stante il superamento in alcune stazioni dei valori limite di concentrazione giornaliera stabiliti dal D. Lgs.155/2010 (All. XI);

- a seguito degli interventi di sensibilizzazione e di altre misure strutturali attuate sulla mobilità sostenibile (rotatorie, piste ciclabili, marciapiedi) negli ultimi anni si sono determinate delle riduzioni dei fattori di inquinamento, ma la qualità dell'aria presenta ancora condizioni critiche, per cui si rende necessario proseguire nel percorso di rientro dei valori degli inquinanti entro i limiti, attraverso una serie di azioni e interventi sia a breve che a medio e lungo termine per il controllo degli episodi acuti ed il progressivo allineamento ai valori stabiliti dalle norme vigenti;
- il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile nelle politiche di questa amministrazione, alla luce delle implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;

Vista la DGR 1064/2015, la DGR 1629 del 27/12/2016 e la DGR 1123 del 03/08/2020 con la quale vengono individuati i provvedimenti, da adottare da parte dei singoli comuni, per la riduzione della concentrazione degli inquinanti in atmosfera;

Preso atto della comunicazione della Regione Marche, prot. in arrivo n. 9520 del 21/08/2020, con la quale vengono trasmesse le nuove misure relative al traffico stradale urbano da adottare nel tentativo di ridurre la concentrazione degli inquinanti in atmosfera;

Tenuto conto delle finalità preventive e delle disposizioni che l'Autorità Sanitaria Locale deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica;

Ritenuto necessario adottare misure contingenti finalizzate alla diminuzione dell'inquinamento da polveri sottili PM 10 ricorrendo a provvedimenti limitativi e selettivi nei confronti delle attività produttive che maggiormente contribuiscono a tale inquinamento, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;

Visto:

- il D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il D. Lgs. 18/8/2007 n. 267 "Testo Unico Autonomie Locali";
- il D. Lgs. 13/8/2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- la Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52, del 8/5/2007, concernente la "Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (D. Lgs. 4/8/1999 n. 351): zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, individuazione autorità competente";
- la Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 4/8/1999 n. 351, artt. 8 e 9";
- la DGR n. 1064/2015;
- la DGR n. 1629/2016;
- la DGR n. 1123 del 03/08/2020;

ORDINA

Nella "zona Blu" e nelle Zone industriale di Osteria Nuova e Chiusa di Ginestreto come delimitate dai confini del centro abitato ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., a far data dall'emissione della presente ordinanza fino al 15 Aprile 2021, e per il periodo dal 1 Novembre al 15 aprile di ogni anno successivo, fatto salvo diversa disposizione, il rispetto degli obblighi e divieti relativi alle seguenti misure inerenti al riscaldamento degli edifici pubblici e privati.

Le misure di limitazione relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano tutti i giorni della settimana, da lunedì a domenica, inclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono:

IMPIANTI TERMICI

A) IMPIANTI TERMICI CHE USANO LA COMBUSTIONE A BIOMASSE SOLIDE.

Quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, **divieto di accensione** degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la

produzione di acqua sanitaria, che abbiano una classe di qualità inferiore alla classe 3 stelle, così come individuata dal D.M. 7/11/2017, n. 186, ossia che abbiano prestazioni emissive inferiori a quelle stabilite dalla tabella 1 sottostante, estratta dall'Allegato 1 del citato D.M.:

Classi di qualità per la certificazione dei generatori di calore

TABELLA 1. Classificazione dei generatori di calore

<i>Classe 5 stelle</i>					
<i>Tipo di generatore</i>	<i>PP (mg/Nm3)</i>	<i>COT (mg/Nm3)</i>	<i>NOx (mg/Nm3)</i>	<i>CO (mg/Nm3)</i>	<i>K (%)</i>
<i>Caminetti aperti</i>	25	35	100	650	85
<i>Camini chiusi, inserti a legna</i>	25	35	100	650	85
<i>Stufe a legna</i>	25	35	100	650	85
<i>Cucine a legna</i>	25	35	100	650	85
<i>Stufe ad accumulo</i>	25	35	100	650	85
<i>Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe</i>	15	10	100	250	88
<i>Caldaie</i>	15	5	150	30	88
<i>Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)</i>	10	5	120	25	92
<i>Classe 4 stelle</i>					
<i>Tipo di generatore</i>	<i>PP (mg/Nm3)</i>	<i>COT (mg/Nm3)</i>	<i>NOx (mg/Nm3)</i>	<i>CO (mg/Nm3)</i>	<i>K (%)</i>
<i>Caminetti aperti</i>	30	70	160	1250	77
<i>Camini chiusi, inserti a legna</i>	30	70	160	1250	77
<i>Stufe a legna</i>	30	70	160	1250	77
<i>Cucine a legna</i>	30	70	160	1250	77
<i>Stufe ad accumulo</i>	30	70	160	1000	77
<i>Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe</i>	20	35	160	250	87
<i>Caldaie</i>	20	10	150	200	87
<i>Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)</i>	15	10	130	100	91
<i>Classe 3 stelle</i>					
<i>Tipo di generatore</i>	<i>PP (mg/Nm3)</i>	<i>COT (mg/Nm3)</i>	<i>NOx (mg/Nm3)</i>	<i>CO (mg/Nm3)</i>	<i>K (%)</i>
<i>Caminetti aperti</i>	40	100	200	1500	75
<i>Camini chiusi, inserti a legna</i>	40	100	200	1500	75
<i>Stufe a legna</i>	40	100	200	1500	75
<i>Cucine a legna</i>	40	100	200	1500	75
<i>Stufe ad accumulo</i>	40	100	200	1250	75
<i>Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe</i>	30	50	200	364	85
<i>Caldaie</i>	30	15	150	364	85
<i>Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)</i>	20	15	145	250	90

Eccezioni: E' consentita la combustione di biomassa solida per la cottura domestica dei cibi;

Qualità del Pellet: Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei commi precedenti, la qualità del pellet deve essere comprovata, tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 17225-2:2014, classe di qualità A1 del combustibile;

Ulteriori misure sugli impianti a biomassa solida: Si rappresenta sin d'ora che, in considerazione dell'incidenza di questi impianti nella emissione di particolato in atmosfera, qualora le risultanze della valutazione della qualità dell'aria lo rendano necessario e/o opportuno, a partire dai provvedimenti dell'autunno/inverno 2021/2022, o comunque nei casi particolari di cui all' Articolo 8, potranno essere disposti divieti di utilizzo e di nuova installazione di apparecchi inferiori alla classe 4 stelle. Pertanto si invitano le amministrazioni comunali a sensibilizzare la popolazione ad orientarsi, in caso di acquisto di un nuovo generatore di calore a biomassa solida, verso l'acquisto di apparecchi di classe 4 o 5 stelle.

Manutenzione impianto: Per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori.

B) IMPIANTI AD OLIO COMBUSTIBILE

Divieto di utilizzo di olio combustibile.

Gli impianti termici civili di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, art. 11 comma 10 dovevano essere adeguati entro il 1° settembre 2017.

ORDINA ALTRESI'

Che il presente provvedimento sia applicato dagli organi preposti a controllarne l'osservanza.

Eventuali deroghe alla presente ordinanza, qualora si rendessero necessarie, potranno essere disposte dall'autorità competente solo per situazioni del tutto eccezionali, di carattere contingente e urgente.

RENDE NOTO

In sede di applicazione della presente ordinanza si prevede di effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei parametri relativi all'inquinamento atmosferico per valutare la necessità di ulteriori misure di limitazione della circolazione per il miglioramento della qualità dell'aria o rivolte alla migliore gestione del provvedimento;

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000;

Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore Lavori Pubblici di questo Comune, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento.

Avverso al presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in via alternativa proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

DISPONE

Che ne sia effettuato l'invio al Comandante del Corpo Polizia Locale per quanto di competenza in ordine alla verifica dell'esecuzione di quanto disposto con il presente atto e di assumere le eventuali iniziative previste in caso di inadempienza secondo quanto indicato dalla vigente normativa;

Che il presente provvedimento venga reso noto alla popolazione ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione (televisione, radio, giornali, internet, ecc.) atti a garantire la massima e tempestiva diffusione al pubblico;

Che il Servizio Lavori Pubblici di questo Comune in collaborazione con il Servizio Affari Generali e Segreteria provveda all'invio della presente ordinanza per portarla a conoscenza di: Prefetto di Pesaro e Urbino, Questore di Pesaro, Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri, Comando Sezione Polizia Stradale di Pesaro, Gruppo Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino, Presidente della Regione Marche, Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino.

Ed inoltre a:

ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesaro;

A.S.U.R. Marche – Area vasta n. 1 - Dipartimento di Prevenzione di Pesaro;

AMI Spa;

Adriabus Arl;

Marche Multiservizi Spa;

Aspes Spa;

Sindaci dei Comuni ricadenti nei territori dei Comuni della zona costiera e valliva di cui alla DACR 52/2007 della Provincia di Pesaro e Urbino: Pesaro, Fano, Mondolfo, Colbordolo, Gabicce Mare, Cartoceto, Saltara, Montemaggiore al Metauro, San Costanzo, Gradara, Tavullia;

Associazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL;

Associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio,

Confesercenti, Confindustria, Api, Coldiretti;

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio, permanendo la relativa esposizione per almeno giorni 30 (trenta);

IL SINDACO
Cinzia Ferri

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Montelabbate, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005